

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) CENTRO STORICO DI CERRETO D'ESI (AN)

CAPO I- PARTE GENERALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Si intende per:

- 1) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati in giorni ed ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli, individuata con delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/1992 di cui il presente disciplinare è parte integrante ancorchè allegato;
- 2) FERMATA: la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata (art. 157, 1 comma, lettera b);
- 3) SOSTA: la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, 1 comma, lettera c);
- 4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA': dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione di una falsa dichiarazione determina la decadenza immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- 6) FAMIGLIA ANAGRAFICA: famiglia composta da tutti i soggetti conviventi iscritti presso l'anagrafe del Comune di Pontedera, come meglio definita all'art. 4 del D.P.R. 223/1989.
- 7) SERVIZIO DA ESPLETARE: attività o intervento per il quale il permesso è rilasciato. Può trattarsi di mere operazioni di carico e scarico (es. consegna di merce, trasporto di oggetti o altro), oppure lo svolgimento di attività di lunga durata per la quale è necessario disporre del veicolo nelle vicinanze (es. svolgimento di attività di manutenzione o riparazione). La validità temporale del permesso va valutata in ragione della tipologia di attività svolta.
- 8) POSTO AUTO O AUTORIMESSA: spazio privato destinato al ricovero del veicolo; può essere di proprietà del nucleo familiare (attestata tramite documenti catastali) oppure essere disponibile in locazione o comodato d'uso gratuito. In questi ultimi casi dovrà essere prodotta adeguata documentazione probatoria.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) Centro Storico di Cerreto d'Esi e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo in esecuzione della delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/1992 di cui il presente disciplinare è parte integrante ancorchè allegato. Il presente disciplinare si applica nei casi di eventuali modifiche od individuazioni di altre ZTL qualora compatibile.
2. Per circolare nella ZTL, è necessario avere un permesso ottenibile mediante una specifica dichiarazione da inoltrare all'Ufficio di Polizia Locale di Cerreto d'Esi.
3. I permessi di transito e sosta in Z.T.L., da ora in avanti denominati "contrassegni" e "pass",

consentono la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, nei limiti previsti dalle presenti disposizioni nonché dalle prescrizioni particolari indicate negli stessi “contrassegni” e/o “pass” genericamente denominati “permessi”.

4. Gli interessati, in possesso dei previsti requisiti, potranno richiedere il rilascio di apposito “contrassegno” o “pass”, secondo quanto previsto dal successivo art. 3.
5. La targa collegata ad ogni “contrassegno” o “pass”, verrà automaticamente inserita in una apposita lista (cosiddetta “lista bianca”) che consentirà al sistema di controllo elettronico degli accessi in Z.T.L., il riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati.
6. I “contrassegni” e i “pass” consentono l’accesso ai varchi e la circolazione, limitatamente alle vie e ai percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all’interno della Zona a Traffico Limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
7. I “contrassegni” e i “pass” hanno validità per il tempo indicato negli stessi e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggetti a rinnovo nei limiti previsti dal presente Disciplinare.
8. I “contrassegni” dovranno essere rinnovati a cura dell’interessato e qualora permangano i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, entro la data di scadenza riportata sul “contrassegno” stesso.
9. Eventuali variazioni, cancellazioni, aggiunte di targhe, dei veicoli autorizzati e inseriti nella “lista bianca”, dovranno tempestivamente essere comunicate all’Ufficio di Polizia Locale e comunque entro le quarantotto (48) ore successive, al fine dell’ottenimento del nuovo permesso.
10. I permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato sono emessi, a seconda della tipologia, in forma gratuita o potranno essere soggetti ad una tariffa solo qualora previsto espressamente nel presente Disciplinare.
11. I ciclomotori ed i motoveicoli (anche se condotti a mano e a motore spento) così come definiti dagli Art. 52 e 53 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 nr. 285), sono equiparati – ai fini dell’applicazione del presente Disciplinare – agli autoveicoli.
12. I permessi consentono la circolazione all’interno della ZTL, e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Possono contenere indicazioni relative ai divieti di sosta o di fermata zonali istituiti nella ZTL oggetto dell’autorizzazione stessa.
13. I Contrassegni ed i Pass rilasciati agli aventi diritto servono esclusivamente per raggiungere il luogo di residenza, di domicilio, di lavoro o per il carico/scarico nelle attività economiche utilizzando il percorso più breve tramite il varco di accesso e di uscita indicato: ogni altro comportamento non autorizzato verrà sanzionato secondo le norme del vigente Codice della Strada.
14. E’ vietata la sosta e la fermata dei veicoli a motore autorizzati e non autorizzati sulle strade comunali all'interno della Zona a Traffico Limitato, al di fuori dagli spazi o dalle aree consentite.
15. L’uso di autorizzazioni (contrassegno o pass) scaduti, contraffatti o senza averne titolo, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per il transito e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato senza autorizzazione, il ritiro del permesso, nonché le eventuali sanzioni penali ed amministrative previste.
16. La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Z.T.L., attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un’autorizzazione e/o permesso temporaneo in una lista (cosiddetta “lista bianca”) che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli accreditati. Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione dell’autorizzazione previsto dal presente disciplinare.
17. Il trattamento dei dati personali relativi all’applicazione del presente Disciplinare, avviene in conformità a quanto disposto dal Regolamento U.E. nr. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace il 25 maggio 2018 e dal D.Lgs. 196/2003 con

le modifiche e le abrogazioni derivanti dal D.L.gs. nr. 101/2018, e i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

CAPO II – DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

ARTICOLO 3 - VEICOLI AMMESSI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. - Veicoli ammessi

Sono ammesse alla circolazione all'interno della Z.T.L. esclusivamente le sottoindicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni (contrassegni e/o pass):

- a) veicoli del servizio soccorso medico, antincendio, polizia e forze dell'ordine in servizio ordinario e di emergenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di Polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L. destinato al ricovero dei veicoli;
- e) veicoli appartenenti a **RESIDENTI e NON RESIDENTI (domicilianti)** che pur non disponendo di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno della Z.T.L., hanno esigenze di raggiungere la loro abitazione o altro immobile;
- f) veicoli al servizio delle persone con disabilità (cfr. art.4 del disciplinare);
- g) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria o assistenziale pubblica, privata e/o convenzionata in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno della Z.T.L.;
- h) veicoli di servizio di piazza (TAXI) e/o noleggio con conducente (N.C.C.), esclusivamente in relazione all'attività professionale per il solo transito, ovvero limitato alla fermata per il tempo di salite e discesa dei passeggeri;
- i) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- j) veicoli per trasporto funebre;
- k) veicoli di proprietà di enti o associazioni di volontariato operanti nel settore socioassistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare di persone ubicate all'interno della ZTL;
- l) veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (es. pulizia strade, spazzaneve, Protezione Civile, nettezza urbana, etc.);
- m) veicoli utilizzati per il trasporto di farmaci ed ossigeno;
- n) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esempio servizi postali, di telecomunicazioni, erogazione acqua, gas, luce, ecc);
- o) Artigiani e titolari di strutture ricettive, di studi professionali, di esercizi di somministrazione, di esercizi per il commercio al dettaglio o all'ingrosso che effettuano la vendita diretta al pubblico, ubicati in ZTL;
- p) Artigiani e le imprese assimilate che effettuano in via continuativa interventi di manutenzione in ZTL;
- q) ministri di culto di qualunque religione che abbia un'intesa con lo Stato Italiano con luoghi di culto situati all'interno delle ZTL per attività istituzionali;
- r) velocipedi e veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati ai velocipedi;
- s) veicoli a braccia;
- t) veicoli adibiti ai servizi di rimozione mediante carro attrezzi a norma del D.L.gs.285/1992;
- u) personale scolastico docenti, ATA, ecc. specificamente autorizzato dall'Istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi.
- v) veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

2. - Modalità di rilascio dell'autorizzazione

2.1 L'abilitazione al transito (registrazione targhe e/o rilascio contrassegno) può avere validità permanente o temporanea.

2.2 La validità dei contrassegni permanenti è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, che deve essere dimostrato dall'interessato.

2.3 Gli utenti che hanno i requisiti previsti per ottenere la registrazione delle targhe o il rilascio dell'autorizzazione all'accesso delle aree sottoposte alla disciplina di ZTL possono richiedere l'autorizzazione mediante presentazione di idonee dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà nei casi previsti.

2.4 Tutte le dichiarazioni potranno essere presentate su carta intestata qualora si tratti di Enti, Aziende sia pubbliche che private, con obbligo di riportare integralmente le informazioni richieste nel format informatico e/o nel fac-simile proposto dall'Amministrazione comunale.

2.5 La domanda per il rilascio del contrassegno permanente e temporaneo può essere trasmessa utilizzando l'apposita modulistica:

- attraverso la compilazione del form contenuto nella sezione dedicata del sito istituzionale del comune di Cerreto d'Esi alla ZTL Centro Storico;
- presentata direttamente presso l'ufficio di Polizia Locale;
- inviata tramite posta ordinaria, posta elettronica e/o PEC dell'Ufficio di Polizia Locale, accompagnata da copia del documento di identità non autenticata del richiedente;

2.6 E' fatto obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione di comunicare tutte le eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio e l'eventuale decadimento dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

2.7 Il contrassegno riporta numero progressivo, dati identificativi di veicolo e richiedente, data di scadenza se stabilita.

2.8 È vietata la riproduzione, contraffazione, alterazione del contrassegno nonché l'utilizzo del titolo indebitamente prodotto.

2.9 L'Ufficio della Polizia Locale provvede alla verifica periodica, a campione, dei requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni e permessi temporanei.

2.10 In caso di veicolo intestato a persona deceduta è possibile rilasciare ad uno degli eredi, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, l'autorizzazione, in base alla normativa vigente, previa relativa dichiarazione che l'auto viene usata esclusivamente dall'erede stesso.

2.11 Potrà essere istituito un portale web per la cittadinanza e per le categorie commerciali e ricettive per poter ottenere le autorizzazioni ad entrare in Z.T.L. La procedura di accreditamento potrà essere telematica, non telematica (tramite PEC o Posta elettronica ordinaria), ovvero cartacea.

3 - Esibizione dell'autorizzazione o permesso temporaneo

3.1 Al fine di consentire l'attività di vigilanza è fatto obbligo di esibire, su richiesta, l'autorizzazione o permesso temporaneo (stampa cartacea, smartphone, tablet, PC...) rilasciato dall'ufficio competente.

4 - Veicoli sostitutivi

4.1 In caso di impossibilità di usufruire del proprio veicolo con conseguente utilizzo di auto sostitutiva, possono essere rilasciati permessi temporanei per la durata della indisponibilità del veicolo principale.

4.2 A tal fine sarà necessaria una dichiarazione del proprietario dell'autovettura che attesti di aver ceduto all'istante in comodato (o altro titolo) l'auto sostitutiva. Verificata la sussistenza dei requisiti, l'Ufficio procederà al rilascio di un permesso temporaneo per il mezzo sostitutivo che avrà validità per il tempo strettamente necessario alla riparazione del mezzo sostituito.

4.3 In ogni caso la validità non potrà superare i 30 giorni, salvo la possibilità di proporre nuova istanza persistendone la necessità. Tale permesso ha natura sostitutiva, pertanto il veicolo lasciato in riparazione non sarà autorizzato all'accesso nella Zona a Traffico Limitato nel periodo di utilizzo della vettura sostitutiva.

ARTICOLO 4 - ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

1. I veicoli al servizio di persone con disabilità autorizzate a norma dell'art. 188 comma 2 del Codice della Strada, sono autorizzati a transitare senza limiti di orario all'interno della ZTL.

Al momento del rilascio del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE) ex art. art. 381 fig. V.4 del Regolamento Codice della Strada, l'interessato indica gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli. Qualora la persona con disabilità sia titolare di patente di guida e intestatario di veicolo, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

2. Persone con disabilità residenti in altri Comuni. I titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone con disabilità rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Cerreto d'Esi, che devono accedere nella Z.T.L., possono richiedere alla Polizia Locale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare.

3. In caso di urgenza, i titolari del Certificato Unico Disabili Europeo (CUDE) potranno comunque accedere con qualsiasi veicolo non soggiacendo a nessuna sanzione amministrativa, a condizione che presentino all'Ufficio di Polizia Locale, entro 48 ore dal transito in Z.T.L., apposita dichiarazione esclusivamente attraverso i canali dedicati ed indicati dal sito istituzionale. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

4. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: nominativo della persona con disabilità, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 – PERMESSI PER RESIDENTI

1. Hanno diritto al rilascio del contrassegno, per l'accesso i residenti nella Z.T.L., con disponibilità di parcheggio in area privata e non.

2. I residenti all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al contrassegno di transito per il raggiungimento dell'immobile, seguendo il percorso più breve con entrata ed uscita dal varco indicato nel contrassegno stesso.

3. Lo status di residente è certificato dall'iscrizione all'anagrafe del Comune di Cerreto d'Esi in una delle vie interessate dalla ZTL.

4. A ciascun nucleo familiare possono essere autorizzati fino ad un massimo di tre (3) veicoli purché di proprietà dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante.

5. Le targhe associate al permesso potranno essere esclusivamente di veicoli destinati per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e con un numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente.

6. Le modalità di accreditamento sono le medesime previste dall'art. 3 punto 2, allegando, altresì:

- copia dell'atto di proprietà dell'immobile, a dimostrazione della titolarità del diritto per cui si detiene l'immobile e si chiede la relativa autorizzazione;

- dichiarazione del proprietario da cui si evinca il titolo attraverso il quale il richiedente è autorizzato ad utilizzare l'immobile;

- ogni altro eventuale titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

7. Il diritto all'accesso si perde con la cancellazione anagrafica.

8. Salvo diverse disposizioni previste nei singoli articoli, possono essere oggetto di rilascio di contrassegno, i veicoli di proprietà del richiedente o di un componente del suo nucleo familiare anagrafico (come risulta dal certificato dello Stato di Famiglia del Comune di residenza), nonché:

- a. i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente sia uno dei soggetti individuati dall'art. 196 comma 1 del Codice della Strada (usufruttuario; acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria);

- b. i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia l'esclusivo godimento in virtù di un contratto di comodato d'uso registrato per un periodo non

superiore a trenta giorni;

c. i veicoli intestati a persona non appartenente al nucleo familiare residente, ma dei quali si abbia la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, purché, come disposto dall'art. 247 bis del D.P.R. 495/92 (introdotto dall'art. 1 del D.P.R. 198/2012), sulla carta di circolazione sia stato annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario (nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi con l'intestatario del veicolo);

9. Si considera equipollente all'uso esclusivo la disponibilità, a favore del dipendente, socio, amministratore o altro soggetto di un veicolo aziendale a titolo di "fringe benefit".

10. In caso di veicolo in leasing, noleggio o altra forma di locazione finanziaria deve essere presentata copia del relativo contratto. Per i veicoli in leasing o in locazione senza conducente (noleggio) la durata dell'autorizzazione non potrà essere superiore alla durata del contratto in essere; analogamente vale nei casi previsti dall'art. 94 comma 4 bis e ss.mm. del C. d S.

11. Il soggetto che richiede l'autorizzazione, oltre a possedere i requisiti previsti dal presente disciplinare, deve essere titolare di patente di guida in corso di validità.

12. I veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal Legale Rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente nella Z.T.L., con dichiarazione della ditta proprietaria del veicolo.

13. Validità:

Il permesso per residenti sarà valido per 5 (cinque) anni o sino a quando non intervengano variazioni di residenza che comportino l'emigrazione dalla Z.T.L. Il permesso perderà validità, altresì, in caso di decesso del titolare. In quest'ultimo caso, nell'eventualità di nucleo familiare composto da più persone, la validità del permesso verrà prorogata di 45 giorni al fine di consentire ad uno dei componenti del nucleo familiare il rilascio di nuovo permesso per il medesimo veicolo utilizzato dalla persona deceduta.

Se l'immobile di residenza non è di proprietà dell'istante, il permesso non potrà avere una validità superiore alla data di scadenza del contratto di locazione o di comodato registrato, con una tolleranza di un mese per consentire il rinnovo della registrazione dell'atto.

Per i residenti nella Z.T.L. in immobili di loro proprietà, la validità del permesso non potrà essere superiore a 5 (cinque) anni, con possibilità di rilascio di una nuova autorizzazione permanendone i requisiti.

ARTICOLO 6 – PERMESSI PER DIMORANTI / AFFITTUARI NON RESIDENTI

1. Il permesso di transito viene rilasciato a coloro che dimorano temporaneamente in un'abitazione ubicata nella Zona a Traffico Limitato.

2. Per dimoranti non residenti sono da intendersi i soggetti che alloggiano nella Z.T.L. con contratto di locazione o di comodato d'uso gratuito regolarmente registrati, senza essere residenti anagraficamente nella Z.T.L. ovvero residenti in altri comuni.

3. Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella Z.T.L. allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell'appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l'autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno dell'appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l'ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione).

4. Le targhe associate al permesso potranno essere esclusivamente di veicolo destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e con un numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente.

5. Ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all'uso dell'appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

6. Verrà rilasciato il permesso per dimoranti/affittuari non residenti ai soli veicoli intestati

all'affittuario fino ad un massimo di due (2) veicoli.

7. Tali autorizzazioni non sono permanenti, ma hanno durata limitata al periodo di vigenza del contratto e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Pertanto, alla data dell'eventuale rinnovo del contratto di locazione o di comodato dell'immobile presso il quale si dimora o, comunque, dopo un anno, sarà cura del titolare del permesso scaduto, qualora ne sussistano i presupposti, presentare istanza di rilascio di un nuovo permesso, in quanto il permesso precedentemente rilasciato non sarà comunque più valido.

8. I dimoranti non residenti all'interno della Z.T.L., hanno diritto esclusivamente al permesso di transito per il raggiungimento dell'immobile, seguendo il percorso più breve con entrata ed uscita dal varco indicato nel contrassegno stesso. Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per iscritto tramite mail o tramite il portale istituzionale all'Ufficio Polizia Locale, specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

ARTICOLO 7 – PERMESSI TEMPORANEI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Gli accessi alla ZTL legati ad esigenze temporanee di carico e scarico merci sono oggetto di appositi permessi. Gli accessi avvenuti in assenza dei predetti permessi sono considerati irregolari e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

2. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, (il veicolo deve essere rispondente alle caratteristiche di trasporto merci, indicazione della Ditta e relativo indirizzo c/o il quale sono state effettuate le operazioni di carico e scarico). Al modello deve essere allegata fotocopia della documentazione comprovante la consegna.

3. Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per iscritto tramite mail o tramite il portale istituzionale all'Ufficio di Polizia Locale, specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

4. Validità:

Il permesso coincide con la scadenza del contratto sottoscritto con l'attività ricettiva e/o economica. In ogni caso la sua validità non potrà essere superiore ad un anno.

Il veicolo autorizzato dovrà percorrere la via più breve all'interno della ZTL per raggiungere l'attività economica e/o ricettiva secondo i varchi indicati nel permesso.

ARTICOLO 8 – PERMESSI TEMPORANEI PER CLIENTI DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

1. I veicoli dei clienti e/o ospiti di strutture turistico-ricettive (hotel, alberghi, B&B, case vacanze, e similari) possono accedere alla Z.T.L. richiedendo apposita preventiva autorizzazione al servizio di Polizia Locale che valuterà l'istruttoria.

2. Gli accessi avvenuti in assenza dei predetti permessi sono considerati irregolari e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

3. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, prenotazione, durata del soggiorno.

4. La richiesta può essere inserita dal gestore della struttura.

5. Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per iscritto tramite mail o tramite il portale istituzionale all'Ufficio Polizia Locale, specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

ARTICOLO 9 - ACCESSI PER TRASLOCHI E/O OPERAZIONI PRESSO CANTIERI EDILI E/O STRADALI

1. I veicoli impiegati per operazioni di traslochi e/o per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali possono accedere alla Z.T.L., richiedendo apposito e preventiva permesso temporaneo almeno tre

giorni antecedente l'accesso.

2. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, indicazione dell'immobile o del cantiere di lavoro, durata delle operazioni.
3. Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per iscritto tramite mail o tramite il portale istituzionale all'Ufficio Polizia Locale, specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

ARTICOLO 10 - PERMESSI TEMPORANEI SCOLASTICI

1. Al personale docente, ATA personale scolastico specificatamente autorizzato (DS, DSGA, CS designato per le emergenze, ecc.), ditte esterne (pulizie, manutenzioni, distributori automatici, RSPP, ecc.) dell'Istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi viene rilasciato un contrassegno temporaneo con validità annuale (settembre/luglio);
2. ogni soggetto fisico e giuridico di cui al comma 1 viene inserito in una lista, comprensiva della targa del veicolo utilizzato, che il dirigente scolastico trasmette all'Ufficio Polizia Locale per l'emissione dei contrassegni temporanei;
3. il Dirigente Scolastico trasmette all'Ufficio Polizia Locale ogni eventuale variazione, integrazione, modifica, aggiornamento della lista con i nominativi e le targhe del personale scolastico autorizzato;

ARTICOLO 11 – ULTERIORI AUTORIZZAZIONI

Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla fermata nella ZTL, previo rilascio di permesso temporaneo da parte dell'Ufficio Polizia Locale:

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali. La fermata è limitata alle operazioni attive di carico scarico, a condizione comunque di non costituire intralcio o pericolo alla circolazione.
3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La fermata è limitata, alle operazioni attive di carico e scarico;
4. i veicoli di artigiani o ditte con sede fuori della ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori urgenti e di pronto intervento da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL previa autorizzazione.
5. i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Locale.
6. altre tipologie di autorizzazioni, potranno essere rilasciate solo nel caso di urgenza e motivata necessità adeguatamente documentate.
7. Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti: estremi della targa del veicolo utilizzato, indicazione dei motivi, durata delle operazioni.
8. Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per iscritto tramite mail o tramite il portale istituzionale all'Ufficio Polizia Locale, specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

ARTICOLO 12 - SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile l'accesso nella Z.T.L., nei casi di urgenza sanitaria, di sicurezza, di pubblica utilità o per altra causa di motivata urgenza, senza preventivo accreditamento, gli interessati dovranno attivare anche successivamente al giorno dall'avvenuto accesso, la procedura di accreditamento stabilita dall'art. 3, entro la data di spedizione dell'eventuale verbale sanzionatorio. Ove il verbale risultasse già spedito l'interessato dovrà corrispondere a titolo di penale le spese di procedimento.

CAPO III – PARTE FINALE

ARTICOLO 13 – SANZIONI

1. Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle Zone a Traffico Limitato, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale. Chiunque, titolare di Autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo.

3. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio.

L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

4. Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente Disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

5. Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente Disciplinare ed al Codice della Strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14 - NORMA FINALE

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.

2. Al presente Disciplinare viene allegata la tabella che riassume le categorie di soggetti interessati alla circolazione stradale in ZTL.

Per ognuna di esse riporta il tipo di permesso, la validità, l'orario d'accesso consentito, il numero di permessi rilasciabili.

ALLEGATO 1

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO (ZTL)**

CENTRO SOTRICO DI CERRETO D'ESI (AN)

ALLEGATO 1 - ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO"

	CATEGORIA UTENTI	TIPO DI PERMESSO	NUMERO PERMESSI	VALIDITA' PERMESSO	TIPO DI ACCESSO	ORARIO D'ACCESSO
1)	Residenti in ZTL	PERMANENTE	Max 3 per veicoli per nucleo familiare residente	5 anni e comunque fino a decadenza dei requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
2)	Dimoranti/affittuari non residenti in ZTL	PERMANENTE	Max 2 per ogni nucleo familiare dimorante all'interno della ZTL	1 anno e comunque fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
3)	Ministri di culto	PERMANENTE	1 associato ad ogni veicolo adibito al trasporto di persone o cose per esigenze dei Ministri dei Culti ammessi dallo Stato	Fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
4)	Corrieri per consegna merci	TEMPORANEO	1 associato alla targa di ciascun veicolo abilitato al trasporto di merci di portata max 3,5 t	1 anno e comunque fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
5)	Veicoli di istituti di vigilanza privati	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
6)	Medici, generici e/o specialisti (compresi i veterinari), in visita domiciliare, iscritti all'Ordine dei Medici/Veterinari esclusivamente per le visite urgenti all'interno della ZTL	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24

	CATEGORIA UTENTI	TIPO DI PERMESSO	NUMERO PERMESSI	DURATA PERMESSO	TIPO DI ACCESSO	ORARIO D'ACCESSO
7)	Operatori del settore socioassistenziale e sanitario per servizi di assistenza domiciliare di persone ubicate all'interno della ZTL	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo intestato alla ditta	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
8)	Trasporto valori	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo blindato intestato alla ditta	fino a decadenza requisiti	Transito e fermata per carico e scarico senza ostacolo per la circolazione	0-24
9)	Imprese operanti in cantieri posti all'interno della ZTL	TEMPORANEO	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato	per il periodo di durata del cantiere stesso	Transito e sosta nell'area di cantiere	come indicato nel permesso
10)	Titolari di attività commerciali/artigianali e pubblici esercizi, istituti di credito e assicurativi, imprese di assistenza a domicilio con sede operativa in ZTL e per operazioni di carico e scarico	PERMANENTE	1 veicolo merci di portata massima a pieno carico 3,5 t per ciascuna ditta	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
11) a.	Persone con disabilità titolari di specifico "Contrassegno" (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm. e ii.)	PERMANENTE previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati abitualmente	Max 2 (per veicoli di preminente utilizzo)	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
11) b.		"PASS" TEMPORANEO in caso di utilizzo di un veicolo diverso	1 con necessità di comunicazione della targa di riferimento entro 48 ore dall'accesso	Vedasi art. 4	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24

	CATEGORIA UTENTI	TIPO DI PERMESSO	NUMERO PERMESSI	DURATA PERMESSO	TIPO DI ACCESSO	ORARIO D'ACCESSO
12)	Residenti in ZTL per operazioni di carico/scarico di materiale voluminoso/pesante per veicolo diverso da quello eventualmente di proprietà	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 associato alla targa del veicolo utilizzato	max 24 ore	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
13)	Clienti o esercenti che debbano trasportare un acquisto voluminoso/pesante dall'esercizio commerciale sito all'interno della ZTL	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 associato alla targa del veicolo utilizzato	max 24 ore	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
14)	Operatore (idraulico, elettricista, ecc...) per interventi di riparazione urgenti in ZTL	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 con necessità di comunicazione della targa di riferimento entro 48 ore dall'accesso	max 24 ore	Transito e sosta nelle aree consentite	in base alle esigenze
15)	Clienti di esercizi alberghieri e attività ricettive con sede all'interno della ZTL per carico e scarico bagagli	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 associato alla targa del veicolo utilizzato	tempi stabiliti in relazione all'effettiva necessità	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
16)	Clienti di esercizi alberghieri e attività ricettive con sede all'interno della ZTL per carico e scarico bagagli	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 associato alla targa del veicolo utilizzato	tempi stabiliti in relazione all'effettiva necessità	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
17)	Personale docente, ATA personale scolastico dell'istituto Comprensivo di Cerreto d'Esi	TEMPORANEO	1 associato alla targa del veicolo utilizzato	1 anno e comunque fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
18)	Partecipanti a cerimonie religiose e civili (battesimi, matrimoni e funerali)	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	Massimo 3	1 g	Transito (in sola ZTL)	0-24

	CATEGORIA UTENTI	TIPO DI PERMESSO	NUMERO PERMESSI	DURATA PERMESSO	TIPO DI ACCESSO	ORARIO D'ACCESSO
19)	Veicoli utilizzati per manifestazioni ed eventi	"PASS" TEMPORANEO DI BREVE DURATA	1 per ogni veicolo strettamente necessario all'allestimento delle strutture	tempi stabiliti in relazione all'effettiva necessità	Transito e sosta Esclusivamente negli spazi concessi per il tempo strettamente necessario alle operazioni	0-24
20)	Veicoli di proprietà dei gestori di servizi pubblici e di pubblica utilità (gas, fognatura, acqua, illuminazione, telefonia, raccolta rifiuti o autotunebri) o ditte appaltatrici, per i veicoli utilizzati per motivi di servizio all'interno della ZTL	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato con necessità di comunicazione della targa di riferimento entro 48 ore dall'accesso	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
21)	Veicoli di proprietà dei gestori di servizi di trasporto (TPL, Taxi, veicoli a noleggio con conducente)	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato con necessità di comunicazione della targa di riferimento entro 48 ore dall'accesso	fino a decadenza requisiti	Transito e fermata	0-24
22)	Veicoli utilizzati in servizi di Pronto Intervento (Carabinieri, Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, ecc...) per motivi di servizio. Qualora identificati con targhe speciali (C.C., GdF, POLIZIA, CRI, ecc...) non sono soggetti alla preventiva comunicazione delle targhe	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo utilizzato con necessità di comunicazione della targa di riferimento entro 48 ore dall'accesso	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta	0-24
23)	Veicoli a propulsione elettrica o ibrida	ACCESSO LIBERO previa comunicazione delle targhe dei veicoli utilizzati	1 associato alla targa di ciascun veicolo	fino a decadenza requisiti	Transito e sosta nelle aree consentite	0-24
24)	Veicoli a braccia, velocipedi e veicoli equiparati	ACCESSO LIBERO	Non necessitano permessi			0-24

